

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'USO DEGLI ORTI COMUNALI

Il Municipio di Locarno,

richiamati gli articoli 107 cpv. 2 lett. c) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, 2, 60, 93 e ss., e 112 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 e le Norme di attuazione del PRP del Quartiere Morettina,

risolve quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

Per l'utilizzo degli orti comunali ubicati sul mappale n°. 1661 RFD nel quartiere Morettina di Locarno, fanno stato le disposizioni della presente Ordinanza municipale.

Art. 2 Definizioni e obiettivi

¹Gli orti comunali sono costituiti da superfici destinate ad essere utilizzate a scopo agricolo, per una coltivazione rispettosa dell'ambiente.

²Essi sono generalmente suddivisi in singoli appezzamenti o lotti di superficie variabile, indicativamente compresa fra 10 e 30 metri quadrati.

³Gli orti comunali sono attrezzati dal Comune con infrastrutture di base coordinate per il deposito degli attrezzi, per il compostaggio di scarti vegetali derivanti esclusivamente dagli orti e per l'alimentazione dell'acqua irrigua. Sono escluse altre strutture fisse fuori terra.

Art. 3 Competenze

¹I controlli del rispetto della presente ordinanza sono attuati dai Servizi del territorio e dalla Polizia comunale.

²I Servizi del territorio ed il servizio preposto per l'approvvigionamento idrico della Città, possono emanare delle specifiche direttive a complemento delle norme previste nella presente Ordinanza.

Art. 4 Assegnazione degli orti familiari

¹L'assegnazione, nella forma dell'autorizzazione d'uso, dei singoli lotti avviene attraverso la procedura del pubblico concorso, tenuto conto degli obiettivi della messa a disposizione degli orti familiari, e sarà concessa al richiedente che:

- a. è domiciliato nel Comune;
- b. intende coltivare l'orto a titolo privato senza fini di lucro;
- c. autocertifica di non disporre di un altro terreno coltivabile privato o pubblico e di non svolgere già un'attività di coltivazione su fondi appartenenti a terzi.

²A parità di condizioni viene tenuto conto dell'ordine d'entrata delle richieste.

³Spetta al possibile beneficiario dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione.

⁴L'attribuzione dell'appezzamento ha durata annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. L'autorizzazione d'uso s'intende prorogata tacitamente per un ulteriore anno in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata presentata da una delle parti con il preavviso di almeno 6 mesi.

⁵Il Municipio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione d'uso se:

- a. il beneficiario viola le norme della presente Ordinanza o altre disposizioni di Legge;
- b. il beneficiario è in arretrato con il pagamento del corrispettivo;
- c. prevalgono motivi di interesse pubblico;
- d. i requisiti per l'autorizzazione, nel corso di quest'ultima, o durante il rinnovo non sono più adempiuti;
- e. sono state fornite informazioni inveritiere o commessi gravi abusi;
- f. l'orto non risulta coltivato o viene abbandonato per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.

⁶Alla scadenza dell'autorizzazione d'uso, il beneficiario dovrà pulire e liberare il lotto, allontanando pure ogni sorta di vegetazione dal terreno.

Art. 5

Norme d'esercizio e obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- a. rispettare la presente Ordinanza, così come le relative direttive d'applicazione;
- b. mantenere puliti e sgombri i viali d'accesso e i camminamenti interni liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi l'ambiente;
- c. garantire una corretta manutenzione e il decoro dei lotti assegnati;
- d. rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti, di protezione delle acque e di protezione ambientale in genere;
- e. consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale del Comune o ad altre persone da esso incaricate.
- f. corrispondere la tassa annuale di cui all'art. 9;
- g. amministrare diligentemente l'orto in conformità alla sua destinazione;
- h. coltivare esclusivamente ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori;
- i. riporre nel deposito attrezzi a lui assegnato, gli utensili al termine dell'attività ed i rifiuti negli appositi contenitori;
- j. chiudere dopo l'uso i rubinetti per l'erogazione dell'acqua che deve essere usata con parsimonia;
- k. usare riguardo verso gli altri beneficiari;
- l. alla scadenza dell'autorizzazione d'uso, a riconsegnare l'appezzamento così come l'ha ricevuto in perfetto stato, pulito e libero da ogni sorta di vegetazione e lasciandolo pronto per la coltivazione da parte del successivo beneficiario;
- m. trasformare i residui vegetali in compostaggio depositandoli nelle apposite compostiere o interrando nel proprio orto. Essi non devono creare problemi di nessun genere (odori, degrado, incuria).

Art. 6

Divieti e limitazioni

Nell'area degli orti familiari, valgono i seguenti divieti:

- a. la costruzione di manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto; sono ammesse unicamente a titolo eccezionale coperture in plastica, ad uso serra, archi o simili di altezza massima 1.0m che non diano origine a strutture stabili e indecorose;
- b. l'accesso a cani o ad altri animali;
- c. il parcheggio o la sosta di veicoli a motore;

- d. la messa a dimora di piante a medio o alto fusto, così come di siepi vive, recinzioni, ecc.;
- e. l'accensione di fuochi in loco, per qualsiasi uso, né per bruciare sterpaglie né per grigliare alimenti;
- f. uso di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici non espressamente autorizzati dalle direttive. Il locatore vieta l'uso di concimi chimici a favore di culture di tipo biologico;
- g. svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni, attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti stessi;
- h. l'introduzione nell'area degli orti di materiale di risulta o di recupero (cassette, vetri armati, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in PVC, materiale edile, ecc.);
- i. il deposito nell'area degli orti sostanze maleodoranti;
- j. la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- k. la cessione totale o parziale dell'autorizzazione a terzi;
- l. intraprendere, senza il consenso del Municipio, lavori di miglioira o modifica che oltrepassino la manutenzione ordinaria dell'orto.

Art. 7

Rapporti tra beneficiario e Comune

¹Il Municipio designa un responsabile, su proposta dei beneficiari, con il compito di mantenere i rapporti tra i singoli beneficiari ed il Comune, rispettivamente i Servizi del territorio. La funzione non è retribuita, è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese documentate.

²Il responsabile orti vigila sul rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme previste dalla presente ordinanza e dall'autorizzazione d'uso, coordina l'attività corrente degli orti e i lavori di manutenzione ordinaria, promuove eventuali attività di animazione e gestisce l'uso degli spazi comunitari. In caso di inadempienza, saranno segnalati all'Ufficio tecnico comunale, che prenderà i provvedimenti del caso conformemente a quanto previsto dall'autorizzazione d'uso.

Art. 8

Responsabilità

¹Il beneficiario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà del Comune ed agli orti degli altri beneficiari.

²Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle culture e ai beni di proprietà dei beneficiari.

³In caso di danni ai beni di uso comune (rubinetti per l'erogazione dell'acqua, tavolo e panche ecc.), il Comune si riserva di esercitare il diritto di rivalsa a carico di tutti i beneficiari per le spese di riparazione o di sostituzione.

Art. 9

Corrispettivo

¹La tassa d'uso annua ammonta a Fr. 15.-- al metro quadrato e comprende l'utilizzo dell'appezzamento, delle attrezzature e dell'acqua a scopo irriguo.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Ordinanza adottata dal Municipio con le risoluzioni municipali n°. 2579 del 14 giugno 2022 e n°. 2882 del 9 agosto 2022. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022. Entrata in vigore il 21 settembre 2022.